

Roma, 17 aprile 2026

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2026\_15**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Versamento in conto futuro aumento di capitale irrilevante per il costo della partecipazione**

A pochi giorni dall'eliminazione della soglia partecipativa del 5% per beneficiare della participation exemption a opera del DL 38/2026, si segnala l'ordinanza della Cassazione n. 9629/2026, pubblicata ieri, che è intervenuta sull'individuazione del costo fiscale delle partecipazioni oggetto di cessione. Il caso di specie riguarda una società che aveva deliberato di partecipare all'aumento di capitale della propria partecipata mediante la rinuncia di un proprio credito vantato nei confronti di quest'ultima. Tuttavia, tale aumento di capitale non è mai stato deliberato dalla partecipata entro il termine previsto. Per beneficiare del regime di esenzione del 95% della plusvalenza da cessione di partecipazioni (c.d. “pex”), l'art. 87 del TUIR richiede attualmente che vengano integrati i seguenti requisiti specifici, ossia: - ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (art. 87 comma 1 lett. a) del TUIR); - classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (art. 87 comma 1 lett. b) del TUIR); - residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato (art. 87 comma 1 lett. c) del TUIR); - esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR (art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR). La plusvalenza esente viene quindi calcolata come differenza tra il corrispettivo (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione) e il costo fiscale della partecipazione. Quest'ultimo è rappresentato dal prezzo o valore di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali (art. 110 del TUIR). Inoltre, il costo si considera incrementato dai versamenti a titolo patrimoniale dei soci, nonché dalle rinunce dei soci stessi ai crediti (queste ultime nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia). In particolare, l'inclusione nel costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni dei versamenti in conto capitale, a fondo perduto o a copertura delle perdite, nonché delle rinunce ai crediti vantati verso la società partecipata, è prevista normativamente per i soggetti imprenditori dall'art. 94 comma 6 del TUIR. Tuttavia, l'ordinanza in commento ha osservato che le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera, determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale



potenziale, destinato a divenire effettivo soltanto a seguito della delibera di aumento (in questo senso, anche Cass. 3 dicembre 2018 n. 31186 e 8 agosto 2023 n. 24093). L'ordinanza in commento richiama quanto affermato dalla Cassazione 16 novembre 2021 n. 34503, la quale ha precisato che nei versamenti finalizzati a un futuro aumento del capitale le parti stabiliscono un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito dal socio e un prossimo aumento del capitale sociale. La dazione del denaro è tesa a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio potrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. Seguendo quanto illustrato sopra, si conclude che per versamento in conto futuro aumento di capitale si intendono quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non risultano definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione (in questo senso, si vedano anche le massime del Comitato triveneto dei notai H.L.2 e I.K.2). Pertanto, qualora l'aumento non risulti operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebitato. Tale circostanza conduce i giudici a considerare tale versamento come irrilevante ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione che viene ceduta in regime di impresa. Il caso di specie riguarda una plusvalenza che beneficia dell'esenzione per il 95% applicando la participation exemption; tuttavia, la medesima impostazione risulta mutuabile anche per le plusvalenze su partecipazioni integralmente imponibili.

*Fonte: Salvatore Sanna, Eutekne del 16 aprile 2026*

#### ➤ **Sul sistema dei controlli vigilanza dei sindaci più forte**

Rafforzamento significativo del ruolo del collegio attraverso una maggiore integrazione nei sistemi di controllo societario e l'ampliamento dei doveri di vigilanza in chiave sostanziale, non meramente formale. Ma la vera novità del decreto legislativo 47/2026 è una ristrutturazione sistematica della materia. Oggimolte regole sui sindaci sono collocate negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e sono formulate pensando al sistema tradizionale. Il decreto, invece, spostaparte di queste regole in una parte generale comune all'«organo di controllo», cosida renderle applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche agli altri modelli di amministrazione e controllo. Rispetto alla disciplina attuale, ci sono due livelli di novità:

- 1 di sistema, cioè di collocazione e portata applicativa delle norme;
- 2 puntuali, in alcuni casi più marcate, in altri quasi solo di coordinamento.

La riforma interviene in modo mirato su un profilo finora rimasto in parte sullo sfondo: la vigilanza del collegio sindacale sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi (Scigr), che viene ora esplicitamente valorizzata e resa più strutturata. In primo luogo, si chiarisce che l'oggetto della vigilanza non è solo l'adeguatezza degli assetti in senso statico, ma il funzionamento complessivo del sistema dei controlli. Il collegio sindacale è quindi chiamato a verificare che esista un sistema effettivo di identificazione, misurazione e gestione dei rischi, coerente con la natura e le dimensioni dell'impresa. Non basta più accertare l'esistenza di procedure: occorre valutarne l'efficacia operativa, la capacità di intercettare tempestivamente le criticità e la loro integrazione nei processi decisionali. Questa evoluzione comporta un cambio di approccio: la vigilanza diventa risk-based (come previsto nelle Norme di Comportamento), orientata cioè ai principali fattori di rischio aziendale. I sindaci devono comprendere la "mappa dei rischi" della società e verificare che gli amministratori abbiano predisposto presidi adeguati e proporzionati. In tale ottica assume rilievo anche il monitoraggio continuo, e non solo periodico,



con una maggiore attenzione ai flussi informativi infra-annuali. Un secondo elemento di novità riguarda il coordinamento delle funzioni di controllo. Il decreto supera definitivamente una visione frammentata, in cui collegio sindacale, revisore legale, internal audit (ove presente) e altri presidi operavano su pianiparalleli. Si introduce invece un modello integrato, in cui il collegio sindacale svolge una funzione di raccordo e sintesi. In concreto, ciò si traduce in: obblighi più stringenti di scambio informativo con il revisore legale, soprattutto sistemi di rilievo come carenze del sistema di controllo interno, rischi significativi e anomalie contabili; interazione sistematica con la funzione di internal audit e con eventuali comitati di consulenza, al fine di evitare duplicazioni o lacune nei controlli; valorizzazione dei flussi provenienti dalle funzioni di compliance e risk management, che diventano input essenziali per l'attività di vigilanza. Il collegio sindacale non si sostituisce a tali funzioni, ma ne valuta l'adeguatezza, l'indipendenza e l'efficacia, fungendo da "snodo" del sistema. Questo implica anche la capacità di leggere criticamente le risultanze dei controlli di secondo e terzo livello e di individuare eventuali incoerenze o aree scoperte. Importanti novità anche nelle cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'organo di controllo, che si collocano in un'ottica di aggiornamento e razionalizzazione della disciplina, più che di radicale innovazione. Sotto il profilo soggettivo, il nuovo articolo 2396 septies amplia l'ambito delle relazioni rilevanti per l'incompatibilità, includendo, accanto al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile e i conviventi, recependo così l'evoluzione delle forme di convivenza e dei modelli familiari. Tale estensione rafforza l'attenzione del legislatore verso situazioni di possibile compromissione dell'indipendenza anche al di fuori dei vincoli formalmente tipizzati nella disciplina precedente. Infine, con riferimento ai rapporti con il gruppo societario, la nuova norma mantiene sostanzialmente invariato il perimetro soggettivo già previsto dall'articolo 2399 (di cui resta in vigore il secondo comma), ma si caratterizza per una formulazione più sistematica e chiara. In tale ambito, assume particolare rilievo l'esplicita previsione secondo cui la contemporanea assunzione di incarichi negli organi di controllo di società appartenenti al medesimo gruppo non costituisce, di per sé, causa di ineleggibilità o decadenza. Si tratta di una precisazione di rilievo, che contribuisce a superare incertezze interpretative della disciplina precedente, introducendo un principio di maggiore flessibilità nella governance dei gruppi societari.

*Fonte: Nicola Cavalluzzo, Il Sole 24 Ore del 16 aprile 2026*

### ➤ **Antiriciclaggio, rischio di arbitraggio**

Modelli diversi di lotta al riciclaggio espongono al rischio di arbitraggio regolamentare verso le giurisdizioni più "leggere". Nonostante standard internazionali sempre più allineati, restano differenze importanti nei sistemi di vigilanza e nell'applicazione delle regole, che possono favorire lo spostamento di attività e capitali verso contesti percepiti come meno rigorosi, senza un corrispondente miglioramento nel contrasto ai flussi illeciti. È quanto emerge da uno studio del Parlamento europeo che mette a confronto i modelli di Ue, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Singapore. Il quadro che emerge è quello di una convergenza solo apparente. Le regole di base sono ormai condivise a livello globale, grazie al lavoro del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi), ma la loro traduzione operativa cambia da un sistema all'altro. È proprio su questo piano, quello dell'organizzazione della vigilanza, della capacità di controllo e dell'uso delle sanzioni, che si determinano le differenze in termini di efficacia. In questo contesto, l'Unione europea è impegnata in una riforma che punta a superare la frammentazione tra Stati membri. Il nuovo assetto introduce un corpus normativo direttamente applicabile e una autorità



unica, l'Amla, con il compito di coordinare le autorità nazionali, definire standard comuni e vigilare direttamente su una platea selezionata di operatori finanziari considerati più esposti ai rischi. Negli Stati Uniti prevale un'impostazione diversa, centrata sull'enforcement. Il sistema si basa su una forte integrazione tra intelligence finanziaria, attività investigativa e potere sanzionatorio. Le sanzioni, spesso di importo elevato e accompagnate da azioni penali, rappresentano la principale leva per orientare i comportamenti degli operatori e rafforzare la compliance. Il Regno Unito si colloca in una posizione intermedia, con un modello multi-supervisore fondato su principi. Più autorità condividono la vigilanza e il sistema attribuisce un ruolo centrale alla valutazione del rischio da parte degli operatori, che devono adattare i propri presidi in funzione dell'esposizione ai diversi profili di rischio. Giappone e Singapore adottano invece modelli più centralizzati. In questi sistemi la supervisione è concentrata in poche autorità e il controllo si basa soprattutto su meccanismi preventivi e sul rispetto degli obblighi formali. L'azione sanzionatoria resta presente, ma tende a essere meno centrale. Le differenze si riflettono anche su ambiti operativi chiave. La trasparenza sulla titolarità effettiva resta disomogenea tra le diverse giurisdizioni. Analogamente, varia l'estensione degli obblighi ai soggetti non finanziari, come professionisti e intermediari, e il grado di integrazione delle nuove attività digitali, in particolare quelle legate ai cripto-asset, nei perimetri di vigilanza.

*Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 16 aprile 2026*

### ➤ **Il Brasile reintroduce la ritenuta sui dividendi pagati ai non residenti**

La distribuzione ai soci residenti in Italia di utili di fonte brasiliana vede dal 1° gennaio 2026 rilevanti novità, derivanti dalla reintroduzione, nella legislazione interna del Brasile, di obblighi di ritenuta alla fonte sui dividendi pagati ai non residenti. L'esenzione storicamente prevista al fine di favorire gli investimenti nel Paese sudamericano è, infatti, venuta meno con l'approvazione della legge federale n. 15270/2025 e ha lasciato il posto a un prelievo a titolo d'imposta del 10%, il quale viene applicato in capo a tutti i beneficiari non residenti, sia persone fisiche che persone giuridiche (fatte salve specifiche ipotesi di esenzione, come quelle previste per fondi sovrani, fondi pensione ecc.) e indipendentemente dall'entità della distribuzione (circostanza, quest'ultima, che differenzia gli utili pagati a non residenti dagli utili pagati a residenti brasiliani). Le novità si applicano, come detto, dal 2026, con una clausola di salvaguardia per i dividendi la cui distribuzione è stata deliberata entro il 31 dicembre 2025, i quali mantengono l'esenzione da ritenuta, alla ulteriore condizione che il pagamento ai soci sia effettuato entro il 31 dicembre 2028. Le FAQ della Receita Federal brasiliana del 16 dicembre 2025 evidenziano ulteriori aspetti applicativi della nuova normativa: ad esempio, si precisa che gli utili accantonati sino al 2025 e portati ad aumento del capitale sociale, se distribuiti sotto forma di riduzione del capitale sono soggetti a tassazione come plusvalenze, e non come dividendi.

Il prelievo a titolo d'imposta del 10% può essere ridotto con un credito d'imposta di cui il percipiente può beneficiare (solo, però, a posteriori) nel momento in cui la società che distribuisce gli utili abbia un livello di imposizione effettiva congruo. Più precisamente, se l'ETR rettificato della società (pari al livello di imposizione effettiva maggiorato del 10% a titolo di ritenuta), eccede la soglia del 34% (aliquota nominale dell'imposta sulle società per le società di maggiori dimensioni), la differenza rappresenta credito d'imposta per il percipiente: ad esempio, in presenza di un ETR del 30%, il credito d'imposta è pari al 6% ( $30 + 10 - 34$ ). In sostanza, la ritenuta piena grava sui soli soci non residenti delle società brasiliane che, grazie ad agevolazioni e riduzioni d'imposta, hanno un ETR basso, per cui la differenza viene posta a carico del soggetto



che ne percepisce gli utili. Posto questo quadro, vanno fatte alcune prime considerazioni in relazione ai percipienti residenti in Italia. In primo luogo, l'aliquota del 10% non può essere ridotta alla luce dell'art. 10 della Convenzione Italia-Brasile, prevedendo quest'ultimo una misura di per sé superiore (il 15%). Ulteriori particolarità sono legate alla formulazione dell'art. 23 della Convenzione. In primo luogo, l'art. 23 § 3 prevede l'esenzione italiana dei dividendi alle condizioni per cui la società italiana detenga almeno il 25% del capitale della società brasiliana ed entrambi i soggetti abbiano la qualificazione convenzionale di "società" (in prima approssimazione, se entrambe sono società di capitali). Nelle sentenze n. 29635/2019 e n. 30140/2019, riferite ai rapporti con la Germania (Stato la cui Convenzione con l'Italia prevede, come quella con il Brasile, l'esenzione in Italia dei dividendi secondo la metodologia dell'art. 23-A del modello OCSE), la Cassazione ha stabilito che è corretto non dichiarare né assoggettare a tassazione il dividendo in Italia, e ciò anche se lo stesso non ha subito alcuna tassazione in uscita. La nuova normativa brasiliana lascia ferma l'esenzione italiana ai sensi del Trattato, ponendo però il problema legato all'impostazione della circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2015 (§ 2.1) secondo cui l'imposta estera (nel caso in esame, il 10% effettivamente prelevato) non detraibile in virtù del meccanismo applicativo dell'art. 165 del TUIR rappresenterebbe in sostanza costo indeducibile, con quanto ne consegue in termini di potenziale contenzioso. Lo stesso art. 23 della Convenzione Italia-Brasile, al § 4 lettera a), contempla il meccanismo del credito d'imposta figurativo, per cui l'imposta brasiliana sui dividendi si considera sempre pagata con l'aliquota del 25%. Ciò riguarda le sole situazioni in cui il sistema dell'esenzione di cui all'art. 23 § 3 non è applicabile (ad esempio, perché la partecipazione nella società brasiliana è inferiore al 25%, o perché il soggetto controllante è una persona fisica) e si ritorna al sistema tradizionale dell'imputazione e del credito d'imposta. Il sistema è, in altre parole, congegnato nel senso di consentire la detrazione dall'imposta italiana del 25% figurativo se i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile italiana, fermo restando che ciò non avviene se i dividendi sono esenti. Va da sé che anche questa agevolazione continua a presentare aspetti problematici, in quanto – stando almeno alla prassi dell'Agenzia delle Entrate – si consente alle società il recupero del solo 5% del prelievo estero e si inibisce in toto la detrazione alle persone fisiche, in quanto l'utile di fonte estera è tassato con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva.

*Fonte: Gianluca Odetto, Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2026*

### ➤ **Dividendi dalla Svizzera, sì al credito d'imposta**

In tema di dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti, l'imposta pagata nello Stato della fonte è detraibile dall'imposta applicata in Italia anche quando i proventi sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%, purché tale regime impositivo operi obbligatoriamente e non su richiesta del contribuente. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, con la sentenza n. 297 del 4.11.2025, ha affrontato il tema della doppia imposizione sui dividendi esteri percepiti da persone fisiche. Nello specifico, la controversia nasceva dall'impugnazione del silenzio-diniego dell'Agenzia delle entrate su un'istanza di rimborso Irpef presentata da un contribuente residente in Italia che aveva percepito dividendi da una società svizzera in relazione a una partecipazione non qualificata. Su tali proventi era stata applicata una ritenuta del 15% in Svizzera, mentre in Italia era stata operata la ritenuta del 26% prevista dall'articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973. Il contribuente aveva quindi chiesto il rimborso della maggiore imposta italiana, invocando l'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che prevede l'eliminazione della doppia imposizione



attraverso il riconoscimento di un credito per le imposte pagate all'estero. L'Agenzia delle entrate aveva contestato la richiesta sostenendo, tra l'altro, l'inapplicabilità del credito d'imposta ai redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta in Italia. La Corte tributaria ha invece accolto il ricorso, chiarendo che la tassazione domestica dei dividendi non è coerente con la disciplina convenzionale. L'articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera consente infatti di detrarre dall'imposta italiana quella pagata nello Stato estero quando il medesimo reddito è imponibile in entrambi i Paesi. Alla luce di tali elementi, i giudici hanno riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso della maggiore imposta versata in Italia, condannando l'Agenzia delle entrate anche al pagamento delle spese di lite.

I migliori saluti

La Segreteria

LF/cdr